

Testo modificato ed integrato dalla deliberazione 22 novembre 2010, ARG/gas 202/10.

Deliberazione 3 agosto 2010 - ARG/gas 119/10

Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014 (TUSG): approvazione della parte II “Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG)”, disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l’anno 2011

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2010

Visti:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministero delle attività produttive 26 agosto 2005;
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 50/06);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 11/07);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2008, ARG/gas 23/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 23/08);
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2008, ARG/gas 94/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 94/08);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 188/08);

- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2009, ARG/gas 72/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 72/09);
- la deliberazione dell’Autorità 2 luglio 2009, ARG/gas 86/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 86/09);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, VIS 51/09;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2010, ARG/gas 21/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 21/10);
- il documento per la consultazione 21 aprile 2010, DCO 8/10 “Criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di regolazione” (di seguito: primo documento per la consultazione);
- il documento per la consultazione 1 luglio 2010, DCO 20/10 “Criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di regolazione – Orientamenti finali” (di seguito: secondo documento per la consultazione);
- le osservazioni pervenute all’Autorità da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del primo e del secondo documento per la consultazione.

Considerato che:

- con deliberazione ARG/gas 72/09 l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’attività di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2014, ed ha disposto che tale procedimento fosse inserito tra i procedimenti oggetto dell’analisi di impatto della regolazione (*AIR*);
- nel rispetto della metodologia *AIR*, sono stati individuati per l’attività di stoccaggio del gas naturale i seguenti obiettivi generali:
 - a) necessità di mantenere meccanismi di incentivazione allo sviluppo efficiente delle infrastrutture necessarie per l’accesso e l’erogazione del servizio di stoccaggio del gas naturale, in coerenza con l’obiettivo generale di garantire lo sviluppo e la sicurezza del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale;
 - b) necessità di garantire che tariffe e corrispettivi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall’Autorità in materia di condizioni per l’accesso e l’erogazione del servizio di stoccaggio;
 - c) esigenza di procedere, ove possibile, con una ulteriore convergenza dei criteri di riconoscimento dei costi e di regolazione tariffaria nei settori dell’energia elettrica e del gas;
 - d) esigenza di tener conto delle possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale;
- in coerenza con la metodologia *AIR*, il procedimento per la definizione delle regole tariffarie per il terzo periodo di regolazione ha offerto ai soggetti interessati diverse occasioni per intervenire nel procedimento, fornendo elementi utili alla formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità; in particolare:
 - in data 9 marzo 2010 la Direzione Tariffe ha attivato una serie di raccolte dati presso le imprese di stoccaggio finalizzate ad integrare le informazioni tecniche, economiche e patrimoniali già disponibili;

- in data 21 aprile 2010 è stato emanato il primo documento per la consultazione (DCO 8/10), in relazione al quale è stato possibile inviare osservazioni fino al 24 maggio 2010;
- nella prima metà dell'anno 2010 la Direzione Tariffe ha attivato una fase ricognitiva, anche tramite l'attivazione di tavoli tecnici con le imprese di stoccaggio di gas naturale e di incontri tematici con le Associazioni di categoria (di seguito: *Focus Group*);
- nel mese di giugno 2010 è stata pubblicata sul sito internet dell'Autorità la sintesi delle osservazioni ricevute in relazione al primo documento per la consultazione;
- in esito ad ogni fase della consultazione sono state valutate le opzioni alternative e riformulate le proposte iniziali tenendo conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati e altresì degli obiettivi del procedimento, generali e specifici, indicati come sopra descritto;
- il procedimento sulle tariffe relative all'attività di stoccaggio di gas naturale per il periodo 2010-2014, avviato con la deliberazione ARG/gas 72/09, si è svolto in parallelo all'analogo procedimento per la regolazione della qualità del servizio per il medesimo periodo di regolazione, avviato con deliberazione ARG/gas 86/09;
- l'Autorità, ai fini della determinazione della disciplina tariffaria per il terzo periodo di regolazione, ha prospettato tra l'altro la necessità di:
 - adottare l'anno solare come riferimento per la determinazione e l'applicazione delle tariffe di stoccaggio;
 - confermare la disciplina incentivante relativa ai nuovi investimenti applicata nel secondo periodo di regolazione anche al fine di garantire un'offerta di capacità che assicuri adeguati margini rispetto all'esigenza di sviluppo della domanda e per favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno, prevedendo inoltre che nel corso del terzo periodo di regolazione siano introdotti meccanismi per l'accelerazione dei nuovi investimenti secondo criteri analoghi a quelli introdotti con la deliberazione 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
 - in considerazione della carenza di offerta di stoccaggio, confermare l'adozione di una tariffa unica nazionale, accompagnata da un meccanismo di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi spettanti ad ogni impresa, in modo da fornire adeguati incentivi al potenziamento delle infrastrutture esistenti e allo sviluppo dei nuovi giacimenti di stoccaggio;
 - confermare la previsione di un fattore correttivo che assicuri all'impresa la quota dei ricavi di *capacity*;
 - introdurre un'apposita quota di ricavo per la copertura dei costi di ripristino dei siti di stoccaggio, prevedendo al contempo che il fondo relativo ai costi di ripristino, per la quota parte che è stata oggetto di copertura tariffaria, sia considerato come posta rettificativa ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto;
 - confermare il meccanismo di riconoscimento dei costi per i consumi tecnici relativi alle fasi di iniezione ed erogazione in vigore nel secondo periodo di regolazione;
 - applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del *profit sharing*, riconoscendo alle imprese di stoccaggio, nel primo anno

- del nuovo periodo regolatorio, il 50% delle maggiori efficienze realizzate nel corso del secondo periodo di regolazione rispetto a quelle prefissate ai sensi della deliberazione n. 50/06;
- prevedere l'applicazione di coefficienti di recupero di produttività (*X-factor*) differenziati per ciascuna impresa di stoccaggio, dimensionati in modo da tener conto dell'incremento delle efficienze registrate da ciascuna impresa nel corso del secondo periodo di regolazione;
 - modificare la vita utile di alcune categorie di cespiti per adeguarle alla durata tecnica effettiva e renderle coerenti con i provvedimenti relativi ad altri servizi regolati del settore gas;
 - prevedere che i contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o comunitari e da soggetti privati siano considerati come poste rettificative ai fini del calcolo del capitale investito riconosciuto, in analogia con quanto previsto per gli altri servizi regolati del settore gas;
 - aggiornare la quota parte dei ricavi riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto mediante l'applicazione della variazione media annua del deflatore degli investimenti fissi lordi;
 - aggiornare la quota parte dei ricavi riconducibili agli ammortamenti in coerenza con i meccanismi adottati per l'aggiornamento del capitale investito riconosciuto;
 - determinare il capitale circolante netto in modo parametrico in funzione del valore lordo delle immobilizzazioni;
 - confermare una ripartizione dei ricavi nelle componenti *capacity* e *commodity* che rifletta la struttura dei costi, di capitale e operativi, dell'attività di stoccaggio;
 - determinare il corrispettivo unitario variabile con riferimento all'energia media movimentata ed alla giacenza media di fine svaso nel corso del secondo periodo di regolazione;
 - prevedere che nella determinazione della tariffa confluiscono tutti i costi riconosciuti per l'erogazione del servizio di stoccaggio offerto dall'impresa come definito ai sensi della deliberazione n. 119/05, e che le condizioni economiche di eventuali ulteriori servizi siano approvate dall'Autorità sulla base dell'analisi dei costi sottostanti, in modo da definire anche per tali servizi le modalità di applicazione dei recuperi di efficienza;
 - enucleare i costi afferenti il servizio di misura del gas immesso e prelevato dalla rete di trasporto ai fini della determinazione del corrispettivo per la remunerazione del servizio di cui alla deliberazione ARG/gas 184/09;
- le osservazioni pervenute dagli operatori hanno evidenziato in prevalenza le seguenti esigenze:
 - in merito alla definizione del periodo di riferimento per la determinazione e l'applicazione delle tariffe:
 - a) le imprese di stoccaggio hanno evidenziato la necessità di mantenere l'anno termico o, in alternativa, di prevedere adeguati meccanismi di compensazione per il ritardo nel riconoscimento dei nuovi investimenti;
 - b) gli utenti del servizio hanno invece manifestato una generale condivisione della proposta di adottare l'anno solare;

- definire i ricavi di riferimento delle imprese di stoccaggio relativi al periodo transitorio sulla base delle disposizioni della deliberazione 50/06 e con riferimento agli investimenti realizzati nell'anno 2009;
- mantenere il riconoscimento delle maggiori remunerazioni anche con riferimento alle immobilizzazioni in corso, al fine di evitare ritardi nello sviluppo di nuovi giacimenti;
- mantenere il trattamento previsto nel secondo periodo di regolazione per i contributi in conto capitale, al fine di assicurare una congrua remunerazione degli investimenti sostenuti;
- in relazione alle modalità di riconoscimento dei costi di ripristino dei siti di stoccaggio:
 - a) determinare la quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino tenendo conto della vita residua della concessione;
 - b) non dedurre il fondo relativo ai costi di ripristino dal capitale investito riconosciuto, in quanto tale fondo, avendo una specifica destinazione, non costituisce una fonte di finanziamento gratuita per l'attività di stoccaggio;
 - c) prevedere dei meccanismi di conguaglio tra i costi di ripristino effettivi e le risorse riconosciute dal sistema tariffario, al fine di sterilizzare il rischio in capo alle imprese di stoccaggio;
- determinare la vita utile dei cespiti tenendo conto della durata massima della concessione, al fine di consentire il pieno recupero dei costi di investimento.

Considerato inoltre che:

- con la deliberazione ARG/gas 94/08, l'Autorità ha definito le modalità di esazione, gestione ed erogazione del contributo compensativo a carico dei soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio introdotto dall'articolo 2, comma 558, della legge finanziaria 2008;
- con la deliberazione ARG/gas 21/10 l'Autorità ha prorogato per il periodo 1 aprile 2010–31 dicembre 2010 le tariffe in vigore per l'anno termico 2009-2010, prevedendo per il medesimo periodo l'estensione dei criteri di garanzia dei ricavi e del regime di perequazione in vigore nel secondo periodo di regolazione;
- con la deliberazione ARG/gas 184/09, l'Autorità ha previsto che i costi di capitale e operativi relativi al servizio di misura siano riconosciuti con specifiche componenti tariffarie nell'ambito della regolazione del servizio di misura del trasporto gas a partire dall'anno 2011 e che l'articolo 18 dell'Allegato B della medesima deliberazione ARG/gas 184/09 ha previsto, tra l'altro, l'esclusione dei costi di misura del trasporto del gas dalle tariffe del servizio di stoccaggio.

Ritenuto che sia opportuno:

- fissare il tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto pari al 6,7 per cento per il servizio di stoccaggio del gas;
- adottare l'anno solare come riferimento per la determinazione e l'applicazione delle tariffe di stoccaggio, in coerenza con i criteri tariffari degli altri servizi regolati;

- allineare le tempistiche di riconoscimento tariffario dei nuovi investimenti agli altri servizi regolati;
- confermare la disciplina incentivante relativa ai nuovi investimenti applicata nel secondo periodo di regolazione, prevedendo l'introduzione, nel corso del terzo periodo di regolazione, di meccanismi per l'accelerazione dei nuovi investimenti, secondo criteri analoghi a quelli introdotti con la deliberazione 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- confermare l'adozione di una tariffa unica nazionale, accompagnata da un meccanismo di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi spettanti ad ogni impresa;
- confermare una ripartizione dei ricavi nelle componenti *capacity* e *commodity* che rifletta la struttura dei costi, di capitale e operativi, dell'attività di stoccaggio;
- confermare la previsione di un fattore correttivo che assicuri all'impresa la quota dei ricavi di *capacity*;
- introdurre un'apposita quota di ricavo per la copertura dei costi di ripristino dei siti di stoccaggio, prevedendo al contempo che le quote di ricavo riconosciute dal sistema tariffario per la copertura dei costi di ripristino siano considerate come poste rettificative ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto;
- definire nel corso del terzo periodo di regolazione le modalità di trattamento di eventuali scostamenti tra i costi di ripristino effettivi e le quote di ricavo riconosciute;
- confermare il meccanismo di riconoscimento dei costi per i consumi tecnici relativi alle fasi di iniezione ed erogazione in vigore nel secondo periodo di regolazione;
- applicare, per la determinazione dei costi operativi riconosciuti, il criterio del *profit sharing*, riconoscendo alle imprese di stoccaggio, nel primo anno del nuovo periodo regolatorio, il 50% dei maggiori recuperi di produttività realizzati in eccesso rispetto a quelli prefissati ai sensi della deliberazione n. 50/06;
- prevedere l'applicazione di coefficienti di recupero di produttività (*X-factor*) differenziati per ciascun impresa di stoccaggio, dimensionati in modo da tener conto dell'incremento delle efficienze registrate da ciascuna impresa nel corso del secondo periodo di regolazione; nel caso in cui le imprese presentino nell'anno di riferimento costi effettivi superiori ai costi riconosciuti, fissare il coefficiente di recupero di produttività pari a zero;
- incrementare a 50 anni la vita utile del cespite metanodotti ed introdurre la categoria di cespiti sistemi informativi, al fine di meglio riflettere l'effettiva durata tecnica delle infrastrutture, in coerenza con i provvedimenti relativi ad altri servizi regolati del settore gas;
- prevedere che i contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o comunitari e da soggetti privati siano considerati come poste rettificative ai fini del calcolo del capitale investito riconosciuto, in analogia con quanto previsto per gli altri servizi regolati del settore gas; e che pertanto, a partire dall'anno 2001, tali contributi non siano soggetti a degrado in quanto i criteri tariffari adottati dall'Autorità per il servizio di stoccaggio non ne prevedevano la detrazione dalle quote di ammortamento riconosciute;
- aggiornare la quota parte dei ricavi riconducibili alla remunerazione del capitale investito netto mediante l'applicazione della variazione media annua del deflatore degli investimenti fissi lordi;

- aggiornare la quota parte dei ricavi riconducibili agli ammortamenti in coerenza con i meccanismi adottati per l'aggiornamento del capitale investito riconosciuto;
- determinare il capitale circolante netto in modo parametrico in funzione del valore lordo delle immobilizzazioni;
- prevedere che nella determinazione della tariffa confluiscono tutti i costi riconosciuti per l'erogazione del servizio di stoccaggio offerto dall'impresa come definito ai sensi della deliberazione n. 119/05, e che le condizioni economiche di eventuali ulteriori servizi siano approvate dall'Autorità sulla base dell'analisi dei costi sottostanti, in modo da definire anche per tali servizi le modalità di applicazione dei recuperi di efficienza;
- al fine di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla distribuzione alla generalità degli utenti dei contributi compensativi erogati dalle imprese di stoccaggio agli enti locali, prevedere che gli enti locali possano avvalersi dei medesimi strumenti utilizzati per la distribuzione del *bonus gas*;
- enucleare i costi di capitale (remunerazione del capitale investito e quota di ammortamento) afferenti il servizio di misura del gas immesso e prelevato dalla rete di trasporto, prevedendo per l'anno 2011 l'introduzione di un corrispettivo di misura transitorio del servizio applicato alle capacità di stoccaggio di *working gas*; e che i costi operativi del servizio di misura erogato dalle imprese di stoccaggio siano enucleati a partire dall'anno 2012 con riferimento ai prospetti trasmessi ai sensi della deliberazione n. 11/07;
- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di:
 - definizione di un meccanismo integrativo alle disposizioni della *RTSG* per incentivare l'accelerazione dell'entrata in esercizio degli investimenti in sviluppo della capacità di stoccaggio;
 - monitoraggio del livello di indebitamento degli esercenti il servizio di stoccaggio del gas naturale;
 - definizione delle modalità applicative per l'eventuale distribuzione, alla generalità degli utenti, dei contributi compensativi erogati dalle imprese di stoccaggio agli enti locali;
 - definizione delle modalità di trattamento di eventuali scostamenti tra i costi di ripristino effettivi e le quote di ricavo riconosciute per la copertura dei costi di ripristino;
 - trattamento dei maggiori ricavi rispetto ai ricavi di riferimento nel caso di introduzione di procedure concorsuali per l'offerta di capacità di stoccaggio.

Ritenuto inoltre opportuno:

- integrare le disposizioni relative alle modalità di esazione, gestione ed erogazione del contributo compensativo di cui all'articolo 2, comma 558 della legge finanziaria 2008, definite con deliberazione ARG/gas 94/08, all'interno della *RTSG*, assicurando la loro coerenza con i criteri tariffari di cui alla medesima *RTSG*;
- fissare il valore complessivo del contributo compensativo per l'anno solare 2010, determinando al contempo i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio

DELIBERA

Articolo 1

Testo Unico per il periodo di regolazione 2011-2014

- 1.1 È approvata la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014 (*TUSG*), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (*RTSG*), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*).

Articolo 2

Disposizioni transitorie in materia di corrispettivo per il servizio di misura erogato dalle imprese di stoccaggio per l'anno 2011

- 2.1 In deroga a quanto disposto dall'Allegato B della deliberazione ARG/gas 184/09 e limitatamente ai costi relativi al servizio di misura riconosciuti alle imprese che all'1 gennaio 2011 erogano il servizio di stoccaggio, è istituito per l'anno 2011 un corrispettivo transitorio CM^S per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di stoccaggio, determinato secondo le disposizioni di cui al successivo comma 2.4 e applicato dalle imprese di stoccaggio alla capacità di spazio conferita agli utenti del servizio.
- 2.2 I ricavi riconosciuti per il servizio di misura svolto dalle imprese di stoccaggio comprendono le seguenti quote di ricavo:
- a) remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori, pari al 6,7 per cento reale pre tasse, riferito al capitale investito netto riconosciuto, calcolato applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.3 della *RTSG* agli incrementi patrimoniali relativi al servizio di misura;
 - b) maggiore remunerazione del capitale investito netto per gli investimenti sostenuti durante il secondo periodo di regolazione, calcolata applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.8 della *RTSG*;
 - c) ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti, calcolati applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.9 della *RTSG*.
- 2.3 Ai fini della determinazione dei ricavi riconosciuti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2.2, si applicano le categorie di cespiti di cui alla *Tabella 1* e le percentuali di degrado di cui alla *Tabella 2*.
- 2.4 L'Autorità calcola il corrispettivo di misura transitorio CM^S , espresso in euro/gigajoule per anno, dividendo la somma complessiva dei ricavi per il servizio di misura RM^S di cui al precedente comma 2.2 riconosciuti a ciascuna impresa di stoccaggio per la capacità complessiva di stoccaggio di *working gas*, comprensiva dello spazio relativo allo stoccaggio strategico come definito dal Ministero dello sviluppo economico, conferita nell'anno termico di presentazione della proposta tariffaria.
- 2.5 Ciascuna impresa di stoccaggio calcola il corrispettivo di misura transitorio specifico d'impresa CM_i^S secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2.4

e sulla base dei dati d'impresa relativi alle quote di ricavo riconosciute per il servizio di misura e alle capacità di stoccaggio di *working gas*.

- 2.6 I ricavi derivanti dall'applicazione del corrispettivo di misura transitorio CM^S sono soggetti al medesimo meccanismo di perequazione di cui all'Articolo 9 della *RTSG*.
- 2.7 L'ammontare di perequazione dei ricavi di misura dell'impresa i è pari alla differenza tra l'ammontare di ricavi effettivi determinati applicando il corrispettivo CM^S alle capacità effettivamente conferite e l'ammontare di ricavi determinati applicando il corrispettivo di misura transitorio specifico di impresa CM_i^S alle medesime capacità.

Articolo 3

Avvii di procedimento

- 3.1 Sono avviati i procedimenti per la formazione di provvedimenti in materia di:
- a) definizione di un meccanismo integrativo alle disposizioni della *RTSG* per incentivare l'accelerazione dell'entrata in esercizio degli investimenti in sviluppo della capacità di stoccaggio;
 - b) monitoraggio del livello di indebitamento degli esercenti il servizio di stoccaggio del gas naturale;
 - c) definizione delle modalità applicative per l'eventuale distribuzione, alla generalità degli utenti, dei contributi compensativi erogati dalle imprese di stoccaggio agli enti locali;
 - d) definizione delle modalità di trattamento di eventuali scostamenti tra i costi di ripristino effettivi e le quote di ricavo riconosciute per la copertura dei costi di ripristino;
 - e) trattamento dei maggiori ricavi rispetto ai ricavi di riferimento nel caso di introduzione di procedure concorsuali per l'offerta di capacità di stoccaggio.
- 3.2 In relazione a quanto previsto dal comma 3.1, lettera b), il procedimento è finalizzato ad individuare strumenti che favoriscano il mantenimento di condizioni di equilibrio economico finanziario del settore, eventualmente disincentivando politiche che prevedano un eccessivo ricorso al capitale di debito.
- 3.3 Nell'ambito del procedimento di cui al comma 3.1:
- a) sono convocati, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, incontri con i soggetti interessati e con le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
 - b) sono istituiti, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati;
 - c) sono resi disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti in materia.
- 3.4 E' dato mandato al Direttore responsabile della Direzione Tariffe dell'Autorità per i seguiti di competenza di cui al presente articolo.

Articolo 4

Disposizioni transitorie in materia di determinazione dei ricavi di riferimento per il periodo aprile - dicembre 2010

- 4.1 I ricavi di riferimento relativi ai corrispettivi unitari capacitivi per il periodo aprile-dicembre 2010 delle imprese di stoccaggio sono determinati con riferimento ad un riproporzionamento su base giornaliera dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2009-2010.

Articolo 5

Disposizioni transitorie in materia di calcolo dei fattori correttivi relativi agli anni termici 2008-2009 e al periodo 1 aprile 2009-31 dicembre 2010

- 5.1 I fattori correttivi FC_t^f relativi all'anno termico 2008-2009 da considerare ai fini della formulazione delle proposte tariffarie relative all'anno 2011 sono calcolati con i criteri di cui ai commi 10.5 e 10.6 della deliberazione n. 50/06.
- 5.2 I fattori correttivi FC_t^f relativi al periodo 1 aprile 2009-31 dicembre 2010 da considerare ai fini della formulazione delle proposte tariffarie relative all'anno 2012 sono calcolati con i criteri di cui ai commi 10.5 e 10.6 della deliberazione n. 50/06, prevedendo che il calcolo avvenga con riferimento al periodo 1 aprile 2009-31 dicembre 2010.

Articolo 6

Disposizioni transitorie in materia di perequazione dei ricavi riconosciuti per il servizio di stoccaggio per il periodo 1 aprile 2009 - 31 dicembre 2010

- 6.1 Ai fini della perequazione dei ricavi per il periodo 1 aprile 2009 - 31 dicembre 2010, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 9 della deliberazione n. 50/06, come integrate dalle disposizioni dai seguenti commi.
- 6.2 Ai fini della perequazione dei ricavi per il periodo 1 aprile 2010 – 31 dicembre 2010:
- a) in luogo delle date di cui all'Articolo 9 della deliberazione n. 50/06, si considerano le seguenti date:
 - i) in luogo del 30 giugno di cui al comma 9.3, il 30 aprile 2011;
 - ii) in luogo dell'1 settembre di cui al comma 9.5, il 1 giugno 2011;
 - iii) in luogo del 30 settembre di cui al comma 9.6, il 30 giugno 2011;
 - iv) in luogo del 31 ottobre di cui al comma 9.7, il 31 luglio 2011;
 - v) in luogo dell'1 gennaio di cui al comma 9.9, il 1 settembre 2011;
 - b) l'ammontare dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi capacitivi è riproporzionato su base giornaliera.

Articolo 7

Disposizioni transitorie in materia di determinazione della quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino per l'anno 2011

- 7.1 Ai fini della determinazione della quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino di cui al comma 3.2, lettera d), della RTSG, in luogo della stima peritale eseguita da un soggetto terzo di cui al comma 3.10, lettera a) della medesima RTSG, le

imprese di stoccaggio possono avvalersi di una stima dei costi di ripristino elaborata sulla base di perizie interne alla società.

- 7.2 Nel caso in cui le imprese di stoccaggio si avvalgano della deroga di cui al precedente comma 7.1, per l'anno 2012, la quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino è determinato sulla base delle disposizioni di cui al comma 3.10 della *RTSG*.

Articolo 8

Approvazione delle tariffe di stoccaggio e del corrispettivo di misura transitorio per l'anno 2011

- 8.1 Entro il 15 ottobre 2010, le imprese di stoccaggio presentano all'Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione tariffe dell'Autorità:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con cui si certifica che i costi dichiarati sono afferenti il servizio di stoccaggio e che la proposta tariffaria è coerente con i criteri definiti dal presente provvedimento;
 - b) le quote e le componenti di ricavo di cui all'Articolo 3, all'Articolo 4 e all'Articolo 5 della *RTSG*, nonché la quota di ricavi relativa al servizio di misura di cui al precedente comma 2.2;
 - c) con riferimento ai ricavi indicati alla lettera b), la capacità di spazio di *working gas*, comprensiva dello spazio relativo allo stoccaggio strategico, la capacità di iniezione e la capacità di erogazione, distinta per ciascuna prestazione di punta di cui al comma 8.5 della *RTSG*; le capacità sono riferite alle capacità conferite nell'anno termico di presentazione della proposta tariffaria;
 - d) le proposte dei corrispettivi specifici d'impresa di cui al comma 8.9 della *RTSG*, nonché il corrispettivo transitorio di misura specifico d'impresa di cui al precedente comma 2.5, unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione delle medesime proposte.
- 8.2 Entro 60 giorni, l'Autorità definisce e pubblica i corrispettivi tariffari unici ai sensi dell'Articolo 6 e dell'Articolo 8 della *RTSG*.
- 8.3 L'Autorità comunica alla Cassa i corrispettivi specifici d'impresa approvati ai sensi del presente articolo.
- 8.4 Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le imprese di stoccaggio pubblicano i corrispettivi di cui al precedente comma 8.2 e gli ulteriori corrispettivi tariffari di propria competenza.

Articolo 9

Determinazione del contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio per l'anno 2010

- 9.1 Il contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio per l'anno 2010 è fissato in misura pari a euro 1.402.973,05.
- 9.2 I coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio sono determinati nella misura dei valori di cui alla Tabella 3 allegata al presente provvedimento.

- 9.3 Il contributo compensativo di cui al precedente comma 9.2 è erogato a ciascuna Regione, per la quota parte spettante, entro il 31 gennaio 2011.

Articolo 10

Disposizioni finali

- 10.1 La Cassa aggiorna le modalità di trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione approvate con deliberazione ARG/gas 23/08 in coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento e di cui alla *RTSG* entro 120 giorni dalla pubblicazione del medesimo e previa approvazione da parte della Direzione Tariffe dell'Autorità.
- 10.2 Le disposizioni di cui ai punti 1, 2, 5, 6 e 7 della deliberazione ARG/gas 94/08 sono abrogate e sostituite dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della *RTSG*.
- 10.3 Entro il 31 maggio 2011, le imprese di stoccaggio trasmettono all'Autorità una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi di cui al comma 12.2 della deliberazione n. 50/06, conseguiti nel periodo 1 aprile 2009 – 31 dicembre 2010, sulla base della modulistica predisposta dalla Direzione tariffe dell'Autorità.
- 10.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 10.5 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico.
- 10.6 Il presente provvedimento è notificato alla Regione Lombardia, con sede legale in via Fabio Filzi, n. 22, 20124 Milano, alla Regione Emilia Romagna, con sede legale in viale Aldo Moro, n. 52, 40127 Bologna, alla Regione Veneto, con sede legale in Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, alla Regione Abruzzo con sede legale in Via Vinci, 1, 67100 L'Aquila, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3 agosto 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis